



Consiglio Provincia autonoma di Trento  
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI



Reg. delib. n. 4

Prot. n. 6776 dd 22 aprile 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXXX/ACN Italia Communications  
Sr(GU14/361145/2020)

Il giorno 22 aprile 2021

ad ore 15.00

si è riunito a Trento presso la propria sede

### IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Marco Sembenotti
	Il Componente	Alessio Marchiori Marta Romagnoli

NELLA riunione del Il Corecom Comitato Provinciale per le Comunicazioni Trento del 22 aprile 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;



VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni VISTA la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni" e s.m.;

VISTA l'istanza di XXXX del 1 dicembre 2020 acquisita con protocollo n. 0509546 del 1 dicembre 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'utente, non riuscendo a contattare l'operatore tramite il call center per poter chiedere la cessazione del contratto in essere, in data 2 febbraio 2020 inoltra a TIM il modulo di richiesta di cessazione della prestazione di preselezione automatica con ACN Italia Communications Srl.

Lo stesso nell'udienza del 26 novembre 2020 confermava che il servizio risultava cessato il 25 maggio 2020. Nonostante ciò l'istante continuava a ricevere fatture dall'operatore ACN Italia Communications Srl che ha provveduto a saldare fino a luglio 2020.

In tale sede chiede:

- i) chiusura del contratto senza costi;
- ii) storno delle fatture insolte e di quelle di prossima emissione fino alla chiusura contabile.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore ACN Italia Communications Srl non ha partecipato all'udienza in primo livello e in tale sede non ha prodotto memorie od evidenze a tutela della propria posizione.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare accoglimento, come di seguito precisato. A tal proposito si richiama preliminarmente il principio di non contestazione di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., costantemente applicato dall'Autorità e da questo Corecom, per cui l'operatore che non svolge deduzioni o difese atte a confutare quanto contestato dall'istante consente al decisore di considerare provato quanto dedotto dall'istante stesso e di affermare la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c..

Alla luce di quanto sopra, poiché è stato accertato che la società convenuta non ha contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia, gli stessi devono ritenersi accaduti conformemente alle indicazioni dell'istante. Essendo la preselezione stata disattivata il 25 maggio 2020 è di tutta evidenza che l'operatore ACN Italia Communications Srl. abbia disatteso alla volontà manifestata dall'istante di voler disattivare il servizio in argomento avendo inoltrato tale richiesta all'operatore TIM, come è emerso nell'udienza di conciliazione del 26 novembre 2020.

Alla luce di quanto evidenziato, in mancanza del contraddittorio dell'operatore, la richiesta dell'utente può essere accolta integralmente e pertanto la società ACN Italia Communications Srl è tenuta alla chiusura del contratto senza costi, alla regolarizzazione della posizione amministrativa mediante lo storno dell'insoluto e delle fatture di prossima emissione fino alla chiusura contabile nonché al ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti.

## DELIBERA

1. Il Corecom accoglie l'istanza del signor XXX nei confronti della società ACN Italia Communications Srl. per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società ACN Italia Communications Srl è tenuta alla chiusura del contratto senza oneri, allo storno dell'insoluto e delle fatture di prossima emissione fino alla chiusura contabile nonché al ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti.
3. La società ACN Italia Communications Srl è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL PRESIDENTE  
- F.to Marco Sembenotti -

